



18 FEB. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 febbraio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0009302 del 13.02.2014 e prot. n. 0009836 del 17.02.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 28/14

Aff. prot. v.

5.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 FEB. 2014

Settore Gare Lavori, Servizi e Forniture
Il Capo Settore
Dott.ssa Angela Silvia Luongo Auditore

Area Patrimonio e Servizi Economici
Ufficio Gare, approvigionamenti
e sviluppo edilizio
Capo Ufficio
Dr.ssa Franca Cosi

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Patrimonio e Servizi Economici

Il Direttore
Dot. Andrea Bonomolo

REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE COMPLESSO EX REGINA ELENA – STIPULA CONVENZIONE MIUR.

Il Presidente ricorda che il Consiglio, nella seduta del 25/1/2011, con delibera n. 6/11, ha autorizzato la partecipazione al III Bando del MIUR Legge 338/2000 per il cofinanziamento del progetto di realizzazione delle residenze e servizi correlati per gli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati de "La Sapienza", presso gli immobili A e D del Complesso ex Regina Elena, per un importo di € 17.847.599,00.

Tale progetto è risultato vincitore ed ammesso al cofinanziamento, con Decreto del MIUR n. 246 del 7/8/2012, di approvazione del Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, pubblicato nella G.U. n. 301 del 28.12.2012.

Il Presidente sottolinea, altresì, che il predetto Decreto ministeriale, all'art. 8, prevede l'obbligo, per l'Ente beneficiario, di stipulare la relativa Convenzione con il Ministero, a seguito della quale sarà adottato il decreto direttoriale di approvazione della Convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento.

Il Presidente comunica che, il MIUR, con nota del 4 febbraio u.s. pervenuta, a mezzo pec, in data 5 febbraio, ha invitato l'Università alla stipula della suddetta Convenzione, a seguito di nulla osta espresso dalla Commissione ministeriale Alloggi e Residenze per Studenti Universitari.

Detta Convenzione dovrà essere stipulata, pena l'esclusione dal cofinanziamento, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa.

In data 11 febbraio u.s. la Cassa DD.PP. ha trasmesso, a mezzo mail, la bozza di Convenzione che si allega quale parte integrante della presente relazione.

Il Presidente fa presente che, nelle more della sottoscrizione della Convenzione, si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente per la realizzazione delle Residenze di cui trattasi, al fine di velocizzare l'iter realizzativo dell'opera.

A seguito della pubblicazione del relativo bando, avvenuta in data 6 agosto 2013, sono pervenute n. 20 offerte. Attualmente la procedura di gara è *in itinere*, e, allo stato, si è in procinto di esperire la procedura di verifica delle offerte apparentemente anomale.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
- Bozza Convenzione inviata dal MIUR



18 FEB. 2014

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 28/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la L. 338/2000;**
- **Visto il D.M. MIUR 246/2012;**
- **Vista la nota del MIUR di invito alla stipula della Convenzione del 4/2/2013, inviata a mezzo pec in data 5/2/2014;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare l'allegata bozza di Convenzione trasmessa dalla Cassa Depositi e Prestiti con e-mail dell'11 febbraio 2014, con le seguenti modifiche:**
articolo 7 ai punti 7.1.1 lett. f) e 7.2.3 eliminare le parole: "e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi"
e con facoltà di apportare eventuali ulteriori modificazioni necessarie alla conclusione degli atti, ferma restando la sostanza degli accordi;
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla stipula della Convenzione con il MIUR per il cofinanziamento statale del progetto di realizzazione delle residenze e servizi correlati per gli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati de "La Sapienza" presso gli immobili A e D del Complesso ex Regina Elena;**
- **di autorizzare il perfezionamento degli atti conseguenti al cofinanziamento.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

5.1

Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il soggetto Beneficiario di Cofinanziamento ai sensi delle leggi 14.11.2000, n. 338 e 23.12.2000, n. 388.

La presente convenzione (di seguito la "**Convenzione**") è stipulata in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, P.zza Kennedy n. 20, in data [00.00.000], da e tra:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, P.zza Kennedy n. 20 - C.F. 80185250588 - (di seguito "**MIUR**"), in persona del dott. Daniele Livon, Direttore Generale della Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.05.2011, registrato alla Corte dei Conti il 30.06.2011, reg. 9 fg. 313, a ciò autorizzato con contratto individuale di lavoro del 20.05.2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR in data 31.05.2011 con presa d'atto n. 1059.

e

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, C.F. 80209930587, (di seguito il "**Beneficiario**") in persona del Prof. Luigi Frati, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", a ciò autorizzato da apposito provvedimento dei competenti organi dell'Ente, documentazione allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 01**).

**Articolo 1
(Premesse)**

1.1 La L. 14.11.2000, n. 338, recante disposizione in materia di alloggi e residenze per studenti universitari all'art. 1, comma 5, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individui i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e proceda alla ripartizione dei fondi.

1.2 Il D.M. 07.02.2011, n. 26 (di seguito **III Bando L. 338/2000**), stabilisce le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. 14.11.2000, n. 338.

1.3 L'art. 7, comma 1, del predetto D.M. 07.02.2011, n. 26, dispone l'adozione di decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.

1.4 Lo stesso art. 7, comma 1, del predetto D.M. 07.02.2011, n. 26, dispone che l'adozione di tali decreti "è subordinata alla stipula della Convenzione predisposta dal MIUR, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati dall'articolo 3, comma 12, del presente decreto".

1.5 L'art. 17 della L. 16.01.2003, n. 3, stabilisce che il MIUR affida alla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito "**CDP S.p.A.**") la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. 14.11.2000, n. 338.

1.6 Il Beneficiario ha avanzato domanda per l'ottenimento di un cofinanziamento nell'ambito del III Bando sopra citato, a valere sui fondi di cui alla predetta L. 14.11.2000 n. 338, per la realizzazione di un intervento localizzato in Roma (RM), Viale Regina Elena, n. 295 (foglio n. 593, part.lla 107, 78 in parte, 105 in parte) denominato "*Residenza Regina Elena*" e consistente in un intervento di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (tip. A) di un immobile da adibire a residenza per studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza, per complessivi posti letto n. 240, di cui n. 240 nuovi (di seguito l'"**Intervento**"), identificato dal MIUR con numero di codice **E1SEC8T/01** (fascicolo n. 420), il tutto come meglio descritto nella domanda di cofinanziamento, nel modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*, allegati in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 02**).

1.7 La Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 14.11.2000, n. 338 (di seguito la "**Commissione**"), ha completato la prima fase istruttoria.

1.8 In data 28.12.2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 il D.M. 07.08.2012, n. 246, di approvazione del III Piano triennale, di cui all'art. 6 del D.M. 07.02.2011, n. 26 (di seguito il "**III Piano**"), che comprende gli interventi ammessi al cofinanziamento e tra questi l'Intervento, come meglio descritto al precedente punto 1.6. Sul III Piano è stato determinato un ammontare di cofinanziamento per l'Intervento, pari a euro 17.847.599,00 (incluso IVA).

1.9 La Commissione in data 19.12.2013, come da stralcio di verbale n. 14/2013, allegato in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 03**), ha verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità, di cui alla Legge 338/2000 e relativi decreti attuativi, e cantierabilità, previsti dalla normativa vigente, sulla base della documentazione inviata dal Beneficiario e ha espresso il nulla osta per la successiva stipula della Convenzione.

1.10 Il Beneficiario dichiara che l'individuazione del contraente a cui affidare i lavori e le forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche oggetto dell'Intervento, sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, il Beneficiario conferma, con nota del [REDACTED] (prot. n. [REDACTED]) allegata in copia alla presente Convenzione, contenente il quadro tecnico economico dell'intervento, per farne parte integrante (**Allegato 04**), che l'importo cofinanziabile è pari a complessivi euro [REDACTED] incluso IVA (di seguito "**Importo Cofinanziabile**").

1.11 Il Beneficiario dichiara di aver acquisito la piena disponibilità dell'immobile e area pertinenziale interessati dall'Intervento a seguito di: Decreto dell'Agenzia del Demanio di concerto con il Capo Dipartimento per la Programmazione del MIUR, prot. n. 2003/9971/PAT del 02.04.2003, che concede l'immobile in uso gratuito e perpetuo all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per finalità istituzionali dell'Università stessa; Verbale di consegna in uso gratuito e perpetuo dell'Agenzia del Demanio del 10.06.2003; Verbale di ricognizione e conferma delle precedenti consegne dell'Agenzia del Demanio, prot. 5314/FLZ-TERM del 11.03.2011. Gli stessi sono allegati in copia alla presente Convenzione per farne parte integrante (**Allegato 05**).

1.12 Il Beneficiario dichiara di essere tuttora nella disponibilità di somme corrispondenti alla quota di finanziamento dell'opera a proprio carico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 07.02.2011, n. 26, per l'importo pari ad euro [REDACTED] (incluso IVA), di cui euro [REDACTED] (incluso IVA) quale importo di opere non cofinanziabili.

1.13 Il Beneficiario ha fornito i documenti atti a comprovare la titolarità in capo al soggetto in epigrafe indicato e che sottoscriverà il presente atto dei poteri di rappresentanza dell'Ente per la sottoscrizione del presente atto e qui allegati:

- nominativo del Legale Rappresentante;
- Decreto di nomina del Legale Rappresentante;
- recapiti e domicili del Legale Rappresentante;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED];
- Statuto dell'Ente.

Il Beneficiario dichiara altresì di aver fornito tutte le informazioni ed i documenti relativi all'Intervento, ed in particolare:

- quadro tecnico economico;
- Decreto dell'Agenzia del Demanio di concerto con il Capo Dipartimento per la Programmazione del MIUR, prot. n. 2003/9971/PAT del 02.04.2003, che concede l'immobile in uso gratuito e perpetuo all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per finalità istituzionali dell'Università stessa;
- Verbale di consegna in uso gratuito e perpetuo dell'Agenzia del Demanio del 10.06.2003;
- Verbale di ricognizione e conferma delle precedenti consegne dell'Agenzia del Demanio, prot. 5314/FLZ-TERM del 11.03.2011.

1.14 In ottemperanza alle disposizioni predette e segnatamente all'art. 7, comma 1, del D.M. 07.02.2011, n. 26, si può pertanto procedere alla stipula della Convenzione avente ad oggetto le prescrizioni a carico del Beneficiario per l'erogazione ed il mantenimento dei fondi assegnati con il III Piano.

Articolo 2

(Talune Definizioni)

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nella Convenzione, ai fini della stessa, le seguenti parole e termini, indicati con lettera maiuscola, avranno i significati esposti qui di seguito:

- | | |
|---|---|
| 2.1 Cofinanziamento | La somma assegnata al Beneficiario per la realizzazione dell'Intervento. |
| 2.2 Determinazione Definitiva | La determinazione del Cofinanziamento fissata nella convenzione tra MIUR e Beneficiario, cui segue l'assegnazione del relativo cofinanziamento con il Decreto Ministeriale di approvazione della convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26. |
| 2.3 Determinazione di Revisione | La eventuale rideterminazione del Cofinanziamento effettuata dal MIUR, previa approvazione della Commissione, in caso di economie a qualunque titolo realizzatesi sull'Intervento. |
| 2.4 Stati di Avanzamento dei pagamenti | Indicherà gli stati di avanzamento dei pagamenti relativi ai lavori appaltati ovvero dei pagamenti relativi agli acquisti secondo i tempi e le modalità previsti nel cronogramma dei termini di realizzazione delle opere, come trasferito negli atti contrattuali con i terzi appaltatori/venditori. |
| 2.5 Data di Fine Lavori | La data di conclusione dei lavori relativi all'immobile oggetto dell'Intervento, comunicata ai sensi delle vigenti norme all'autorità competente per legge. |

Articolo 3

(Oggetto della Convenzione)

La Convenzione ha per oggetto la determinazione:

- a. delle condizioni e modalità di erogazione del Cofinanziamento, come precisato ai successivi articoli 4, 5 e 6;
- b. degli Obblighi del Beneficiario e delle correlative Sanzioni per il loro inadempimento come meglio precisato ai successivi articoli 7 e 8.

Articolo 4

(Importo del Cofinanziamento)

4.1. La Determinazione Definitiva

La Determinazione Definitiva del cofinanziamento è fissata dalla presente convenzione in euro 17.847.599,00 (incluso IVA), in conformità al III Piano ed alle deliberazioni assunte dalla Commissione. Tale cofinanziamento, nell'importo qui determinato, sarà assegnato dal MIUR al

Beneficiario con il Decreto Ministeriale di approvazione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26.

4.2. Conclusione procedure di gara e Stipulazione contratti

Il Beneficiario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma) l'avvenuta conclusione delle procedure di gara ovvero di stipulazione dei contratti per la realizzazione dell'Intervento, con i relativi atti.

4.3. Determinazioni di Revisione

In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sull'Intervento, la Commissione provvederà alla approvazione della conseguente Determinazione di Revisione del cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal Beneficiario.

La misura del Cofinanziamento sarà rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione inciderà proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate.

La Determinazione di Revisione approvata dalla Commissione sarà comunicata al MIUR per l'adozione del conseguente Decreto di rideterminazione del cofinanziamento.

Articolo 5 (Spese Finanziabili ed Erogazione dei finanziamenti)

5.1. Categorie di spese finanziabili

Le spese per le quali è erogato il Cofinanziamento sono quelle relative all'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 07.02.2011, n. 26, quelle per attrezzature didattiche e scientifiche sino ad un massimo di € 2.400,00 a posto alloggio. Non sono ammesse le spese tecniche e generali, diverse da quelle di intervento e di acquisto.

In caso di varianti resesi necessarie per situazioni impreviste ed approvate con perizia suppletiva in aumento, i conseguenti aumenti spesa saranno cofinanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal Beneficiario per gli imprevisti (di cui all'art. 3 comma 3, del D.M. 07.02.2011, n. 26), tenendo comunque conto che in caso di Determinazioni di Revisione anche le spese per imprevisti sono proporzionalmente rideterminate.

Non sono cofinanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, né potranno essere proposte perizie di variante che compromettano il rispetto degli standard o che comportino un incremento della tempistica prevista dal crono programma di cui all'art. 6.3 della presente Convenzione, salvo quanto previsto al citato articolo 3, comma 3, del D.M. n.26/2011. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento.

Le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al Cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 07.02.2011, n. 26, e solo se adeguatamente documentate e rendicontate.

5.2. Misura delle erogazioni

Il Cofinanziamento sarà erogato al Beneficiario sulla base degli Stati di Avanzamento dei Pagamenti: in particolare per ogni Stato di Avanzamento dei Pagamenti sarà erogata una quota di Cofinanziamento che sarà calcolata in ragione della proporzione esistente tra il Cofinanziamento assegnato e l'importo cofinanziabile, quali risultanti dalla presente Convenzione o dall'ultima Determinazione di Revisione. In ogni caso, le erogazioni di cui sopra saranno effettuate fino all'85% del cofinanziamento assegnato. **Il residuo 15% del cofinanziamento sarà trattenuto e non potrà essere erogato in favore del Beneficiario se non dopo che la struttura oggetto dell'Intervento risulti pienamente funzionante.**

5.3. Procedura per l'erogazione

5.3.1 Richiesta di erogazione

La somma sarà erogata su presentazione di specifica richiesta da parte del Beneficiario corredata dalla documentazione giustificativa delle spese relative allo Stato di Avanzamento dei pagamenti, secondo le modalità ed i termini di cui ai punti successivi. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione Fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma). Previa nulla osta rilasciato dalla suddetta Commissione, la somma sarà erogata da CDP S.p.A. mediante bonifico sul c/c bancario indicato dal Beneficiario.

5.3.2 Richiesta di erogazione per le spese successive alla stipula della Convenzione

Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla stipula della presente Convenzione, per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto, a mente di quanto disposto all'art. 7 comma 2 del D.M. n.26/2011 (III bando), **entro e non oltre centoventi giorni dalla data dell'effettivo pagamento**. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilità di tali spese al cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto.

Articolo 6 (Esecuzione delle opere)

6.1 Inizio dei lavori

I lavori devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto ministeriale di approvazione della presente Convenzione (di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 07.02.2011, n. 26). Il termine di cui sopra può essere prorogato fino al 30 settembre successivo alla scadenza del predetto termine.

6.2. Conformità delle opere

Il Beneficiario dichiara l'assoluta corrispondenza tra il progetto esecutivo presentato per la richiesta di Cofinanziamento e il progetto concessionato/autorizzato.

Il Beneficiario dichiara inoltre che l'Intervento deve essere realizzato in tutte le sue parti nel rispetto dei progetti presentati, sulla base di tutta la documentazione allegata alla richiesta, al modello CARSUter e alla *Scheda Informativa*, secondo i criteri di cui alla presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.1 in tema di varianti, il progetto esecutivo potrà essere variato in corso di esecuzione:

- a. nei limiti e con le procedure di cui alle prescrizioni del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti;
- c. a condizione che tali varianti non pregiudichino il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi di cui all'allegato A) del D.M. 07.02.2011, n. 27, quali risultanti dai progetti verificati dalla Commissione.

A tal fine è fatto obbligo al Beneficiario o, in alternativa allo stesso, ove nominati per effetto della norma in materia di LL.PP., al Responsabile del Procedimento, ovvero al Direttore dei Lavori, di attestare in occasione della presentazione degli Stati di avanzamento dei pagamenti, che le eventuali varianti apportate all'Intervento rispettino le condizioni sopra prescritte.

6.3. Termine di realizzazione dell'Intervento

L'Intervento dovrà essere realizzato e reso pienamente disponibile entro il termine previsto dal cronogramma tecnico amministrativo riportato nel modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*. Il mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 5, lettera e), del D.M. 26/2011 - inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento - comporta la revoca del cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui, a parere della Commissione, il beneficiario abbia fornito - anche su richiesta di chiarimento

della stessa Commissione - documentazione idonea a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario stesso.

6.4. Collaudo

Il collaudo dell'Intervento oggetto del Cofinanziamento, sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Il Beneficiario comunicherà alla Commissione l'avvenuta nomina dell'organo competente per il collaudo.

6.5. Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione valgono le leggi ed i regolamenti di cui in premessa e quelli vigenti in materia di edilizia e di urbanistica.

Articolo 7 (Obblighi del Beneficiario)

7.1. Obblighi gravanti sull'immobile oggetto dell'Intervento

7.1.1. Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione ed in relazione all'immobile oggetto dell'Intervento, si obbliga:

- a) a completare le opere, pena la revoca del cofinanziamento e la restituzione delle somme già erogate; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi;
- b) al mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni;
- c) a non subconcedere l'immobile per un periodo non inferiore a venticinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;
- d) in caso di subconcessione, alla costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 07.02.2011, n. 26, che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile/i è posto. Questi ultimi, in caso di subconcessione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile dovrà essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica;
- e) nel caso di subconcessione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;
- f) ad assoggettarsi al controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del D.M. 07.02.2011, n. 26;
- g) a destinare, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.M. n.26/2011, i posti alloggio agli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alla stessa.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti: *b) vincolo di mantenimento della destinazione*, *c) divieto di subconcessione* e *d) diritto di prelazione*, non si applicano nei casi indicati all'art. 3, comma 13, del D.M. 07.02.2011, n. 26, con riferimento agli interventi realizzati in sedi nelle quali non sono più attivi corsi di livello universitario.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 16, del D.M. 07.02.2011, n. 26 le previsioni di cui ai precedenti punti *c) divieto di subconcessione*, *d) diritto di prelazione*, *e) subconcessione prima dei 25 anni*, nonché gli obblighi di cui al citato art. 3, comma 13, del D.M. n. 07.02.2011, n. 26, non si applicano nei casi di trasferimento degli immobili oggetto di cofinanziamento a

Fondi Immobiliari istituiti ai sensi del Sistema integrato di fondi di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa). In tal caso, il Fondo dovrà tempestivamente comunicare direttamente alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR, via Goito n. 4 - 00185 Roma) il valore di riferimento del trasferimento e dichiarare di subentrare in tutti gli impegni e gli obblighi assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il MIUR, acquisito al riguardo il parere della Commissione, potrà manifestare eventuali ragioni ostative al trasferimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Fondo.

7.1.2. Termine per la registrazione della Convenzione

Ai sensi dell'art. 3, comma 15 del D.M. 07.02.2011 n.26, è fatto obbligo di richiedere la registrazione della Convenzione, entro 60 giorni dalla stipulazione della stessa, presso il competente ufficio delle Entrate, a cura e spese del Beneficiario.

7.1.3. Contenuto del divieto di sub-concessione del diritto d'uso

Il divieto di sub-concessione del diritto d'uso comporta l'obbligo in capo al Beneficiario a non procedere per il periodo di venticinque anni, a decorrere **dalla Data di Fine Lavori**, ad atti di disposizione del diritto d'uso sull'immobile oggetto dell'Intervento, pena la restituzione allo Stato dell'importo del Cofinanziamento maggiorato degli interessi legali a decorrere dalle singole erogazioni effettuate e fino al momento della restituzione. **Tale divieto non opererà per le concessioni o costituzioni del diritto d'uso a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla L. 14.11.2000 n. 338 per richiedere il Cofinanziamento**, a condizione che nell'atto di subconcessione del diritto stesso sia espressamente prevista l'assunzione da parte del subconcedente di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

7.1.4. Contenuto del diritto di prelazione e procedura per il suo esercizio

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Beneficiario attribuisce espressamente ai sensi dell'art. 3, comma 12, lettera d) del D.M. 07.02.2011, n. 26, a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n.26/2011 che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile è posto, un diritto di prelazione sul diritto d'uso dell'immobile oggetto dell'Intervento per il caso in cui il Beneficiario intendesse sub-concederlo.

Nel caso in cui il Beneficiario intendesse sub-concedere il diritto d'uso dell'immobile dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla Regione [indicazione Regione] ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione, con espressa indicazione del prezzo offerto e di tutte le altre condizioni della sub-concessione (la "**Comunicazione di Prelazione**"). Qualora la sub-concessione avvenga prima del termine di scadenza del divieto di sub-concessione di cui al precedente punto 7.1.3. la prelazione potrà essere esercitata dagli aventi diritto per un prezzo pari a quello comunicato dal Beneficiario, decurtato dell'ammontare del Cofinanziamento e maggiorato degli interessi legali a decorrere dalle singole erogazioni al saldo. La Regione [indicazione Regione] provvederà a raccogliere presso gli enti aventi diritto la eventuale volontà di esercizio di prelazione e la comunicherà al Beneficiario entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Prelazione. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte della Regione, il diritto di prelazione si intenderà automaticamente non esercitato senza bisogno di ulteriore alcuna comunicazione.

7.2. Obblighi di controllo

7.2.1. Controllo della esecuzione delle opere

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A., in ordine alla esecuzione delle opere. In ragione di ciò il beneficiario prende atto che è piena facoltà della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A. di effettuare sopralluoghi e verifiche sul luogo dell'Intervento anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A..

7.2.2. Controllo finale dell'Intervento

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., in ordine alla conclusione della esecuzione delle opere. In ragione di ciò il beneficiario prende atto che è piena facoltà della Commissione ministeriale e della CDP S.p.A., anche per il tramite degli operatori tecnici previsti dalla convenzione tra il MIUR e la CDP S.p.A., di effettuare sopralluoghi e verifiche dell'Intervento, nonché richiedere al Beneficiario tutta la documentazione ritenuta opportuna a tal fine. Il controllo di cui al presente paragrafo potrà essere effettuato successivamente alla trasmissione del certificato di collaudo delle opere dell'Intervento, quale prescritto ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.2.3. Controllo sulla gestione

Il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Regione competente per il territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come previsto dall'art. 1, comma 4, della L. 14.11.2000 n. 338, e dall'art. 3, comma 12, lett. f) del D.M. n.26/2011.

7.3. Obblighi di comunicazione

Il Beneficiario si obbliga a presentare tempestiva comunicazione alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00187 Roma), nonché alla Direzione Generale per l'Università del MIUR, di qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla stipula della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda:

- il nominativo del Legale Rappresentante;
- i recapiti e domicili del Legale Rappresentante e del Beneficiario stesso;
- tipologie delle opere e cronogramma tecnico amministrativo per la loro realizzazione;
- eventuali variazioni dei dati contenuti nel modello CARSUter e nella *Scheda Informativa*;
- il Quadro Tecnico Economico.

Il Beneficiario si obbliga altresì a fornire alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00187 Roma), nonché alla Direzione Generale per l'Università del MIUR, tutte le informazioni e i documenti relativi all'Intervento ed in particolare:

- le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'Intervento ulteriori rispetto a quelle necessarie per la attestazione della immediata cantierabilità;
- l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori, delle forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche;
- l'estratto del contratto di appalto dei lavori, registrato;
- l'estratto dei contratti delle forniture delle attrezzature didattiche e scientifiche, registrato;
- il processo verbale di consegna del cantiere ed inizio dei lavori;
- gli stati di avanzamento dei lavori;
- le eventuali varianti con il relativo quadro economico comparativo di spesa;
- le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- gli eventuali contenziosi, riserve ed accordi bonari con l'impresa;
- gli atti del collaudo tecnico amministrativo;
- il processo verbale di fine dei lavori;
- la piena funzionalità dell'opera e la data di messa in esercizio.

Il Beneficiario si obbliga altresì a fornire alla Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari (c/o CDP S.p.A. - Enti Pubblici - Gestione fondi MIUR - via Goito n.4, 00187 Roma) copia conforme all'originale delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'Intervento, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del Cofinanziamento.

Il Beneficiario si obbliga altresì a trasmettere tempestivamente, attraverso la compilazione della *Scheda Monitoraggio Stato della Procedura*, messa in rete sul sito del Consorzio Interuniversitario Cineca, gli aggiornamenti in merito alle diverse fasi del processo di realizzazione dell'Intervento.

Articolo 8 (Inadempimenti e Sanzioni)

8.1. Generalità

Il soggetto richiedente è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti assunti con la presente Convenzione. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni definite nella Convenzione darà luogo alle sanzioni di seguito indicate.

8.2. Inadempimento Grave - Conseguenze

Costituisce inadempimento grave il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e specificatamente dall'art. 6 e dagli artt. 7.1 (di seguito "**Inadempimento Grave**").

Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del D.M. 07.08.2012, n. 246, ove la Commissione ministeriale accerti un Inadempimento Grave, lo contesterà al beneficiario, concedendo un termine di 30 giorni per fornire giustificazioni ovvero rimediare all'inadempimento. Decorso tale termine senza che il Beneficiario abbia rimediato, ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite siano ritenute insufficienti dalla Commissione, quest'ultima formulerà la propria eventuale proposta di revoca del Cofinanziamento al MIUR. Il Ministro, sulla base del parere espresso dalla Commissione ed ove ritenesse sussistenti le ragioni per la revoca, procederà con proprio Decreto alla revoca del cofinanziamento al Beneficiario ed agli altri ulteriori enti cofinanziatori, intimando altresì al Beneficiario la restituzione, nel termine di 60 giorni, dell'ammontare di quanto a tale titolo al momento erogato.

8.3. Inadempimento non grave - Conseguenze

Costituiscono inadempimento non grave gli inadempimenti agli altri obblighi di cui alla presente Convenzione (di seguito "**Inadempimento**").

Ove la Commissione accerti un Inadempimento, lo contesterà al Beneficiario concedendo un termine di 30 giorni per fornire giustificazioni ovvero rimediare all'Inadempimento. Decorso tale termine la Commissione, sulla base delle eventuali giustificazioni ovvero del comportamento tenuto dal beneficiario, valuterà la sussistenza o meno delle condizioni per il mantenimento del Cofinanziamento in relazione all'Inadempimento verificato e, nel caso lo ritenesse, potrà concedere un ulteriore termine di 30 giorni nel quale il Beneficiario potrà sanare l'Inadempimento. Nel caso in cui la Commissione ritenga venute meno le condizioni al mantenimento del Cofinanziamento, darà comunicazione del proprio parere al MIUR proponendo la revoca del finanziamento.

Il Ministro, sulla base del parere espresso dalla Commissione ed ove ritenesse sussistenti le ragioni per la revoca, procederà con proprio Decreto alla revoca del cofinanziamento al Beneficiario ed agli altri ulteriori enti cofinanziatori, intimando altresì al Beneficiario la restituzione, nel termine di 60 giorni, dell'ammontare di quanto a tale titolo al momento erogato.

Articolo 9 (Registrazione della Convenzione)

Gli adempimenti necessari e conseguenti per:

- a. la stipula della Convenzione (registrazione, bolli, diritti, onorari, ecc.);
- b. l'attuazione delle prescrizioni specificate nella L. 14.11.2000 n. 338 e nei rispettivi decreti attuativi;

sono, senza eccezione, a cura e spese del Beneficiario.

Qualora il Beneficiario non vi provveda, il MIUR previa intimazione di adempimento al Beneficiario, potrà provvedervi direttamente rivalendosi sul Beneficiario stesso.

**Articolo 10
(Risoluzione delle controversie)**

Qualunque controversia possa insorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un collegio arbitrale di competenza.

Il collegio sarà composto da tre membri di cui uno nominato congiuntamente dal MIUR e dalla Regione ove si trova l'Intervento, uno nominato dal Beneficiario ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte di Appello di competenza, su ricorso dell'arbitro più diligente.

Al Presidente della Corte di Appello competente spetterà, altresì, la nomina dell'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro 60 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte.

L'arbitrato sarà rituale, secondo le norme del c.p.c. in materia di processo di cognizione ordinaria e secondo diritto.

**Articolo 11
(Allegati)**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione la documentazione inviata dal Beneficiario all'atto della richiesta di Cofinanziamento, il modello CARSUter e la *Scheda Informativa*, ed ogni ulteriore documentazione integrativa inviata dal Beneficiario, fino alla stipula della Convenzione.

**Articolo 12
(Copie Convenzione)**

La presente Convenzione è redatta in n. 4 copie originali in carta semplice, una per il MIUR, una per la CDP S.p.A e due per il Beneficiario, di cui una destinata alla registrazione.

MIUR	Beneficiario
------	--------------

_____ OMISSIS _____